



C.I. di S.

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SERVIZI**

Comuni di: Beinasco, Bruino, Orbassano
Piossasco, Rivalta, Volvera

REGOLAMENTO

PER GLI AFFIDAMENTI DI ANZIANI

E DISABILI ADULTI

PRESSO FAMIGLIE E

PERSONE SINGOLE.

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello statuto, gli affidamenti presso famiglie e singoli di cittadini anziani e disabili adulti.

ART. 2

Principi e finalità

Come disposto dall'art. 28 della L.R. 62/95, successivamente integrata e modificata, fra gli interventi socio-assistenziali previsti in sostituzione del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultano impraticabili, vi sono gli affidamenti presso famiglie e singoli di cittadini anziani e disabili.

Gli interventi di affidamento di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti (valutate dalle apposite Commissioni) che non possono essere adeguatamente assistite e tutelate nell'ambito della famiglia di appartenenza, hanno la finalità di mantenere il soggetto in un contesto familiare ed evitare il più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione.

Anche questi interventi, al pari dell'affidamento di minori, hanno carattere di temporaneità e possono essere attuati solo col consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela.

ART. 3

Modalità e caratteristiche dell'affidamento

Gli interventi di affidamento familiare si distinguono in:

- a) **Diurni** che non comportano la convivenza: l'affidato trascorre presso gli affidatari parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana in base al progetto predisposto dal servizio sociale.
- b) **Residenziali** che comportano la convivenza per tutto il periodo indicato nel progetto, con possibilità di rientri presso i familiari.

Gli affidatari dovranno essere scelti e valutati fra famiglie e/o singoli che abbiano conoscenza delle problematiche dell'anziano e della disabilità, che si rendano disponibili all'accoglienza e che diano buone garanzie di essere in grado di assistere ed ospitare persone anziane o disabili e di avere capacità affettive.

L'affidamento può essere effettuato unicamente in presenza del consenso espresso dall'interessato, se capace di intendere e volere, o dal suo tutore, qualora sia stato interdetto.

ART. 4

Famiglie affidatarie

Gli affidatari vengono individuati dal servizio sociale che, a seguito di colloqui e visite domiciliari, approfondisce la situazione sociale, ambientale e relazionale, le capacità affettive, le caratteristiche del nucleo, la motivazione e la disponibilità all'affido.

Gli affidatari devono:

- ospitare ed assistere i cittadini secondo le modalità individuate dal servizio sociale e partecipare al progetto di affidamento;
- agevolare i rapporti fra l'affidato ed i suoi familiari, secondo le indicazioni ed il progetto;
- prendere i provvedimenti necessari in caso di problemi di salute dell'affidato per attuare gli interventi medici e chirurgici opportuni e darne comunicazione tempestiva alla famiglia e/o al tutore ed al Servizio;
- mantenere rapporti costanti con i servizi territoriali competenti, informandoli di ogni difficoltà e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.

Gli affidatari hanno il diritto a:

- contributo economico nella misura di cui ai successivi articoli;
- sostegno amministrativo ed organizzativo per curare i rapporti con le istituzioni;
- sostegno sociale e psicologico;
- informazioni sanitarie sullo stato di salute dell'affidato;
- qualora desiderino trascorrere un periodo di vacanza senza l'affidato e questi non possa rientrare presso la famiglia di origine, sarà cura del servizio provvedere ad una temporanea sistemazione dell'affidato, fatto salvo che detta ipotesi venga preventivata nel progetto di affido.

ART. 5

Servizi sociali di territorio

I servizi sociali, in collaborazione con i servizi sanitari competenti in base alle tipologie dell'utenza, hanno il compito di:

- selezionare e formare le famiglie disponibili all'affidamento;
- costituire ed aggiornare l'anagrafe delle famiglie;
- ricercare la famiglia adatta per ogni anziano o disabile;
- offrire il sostegno alla famiglia affidataria;
- formulare e condurre il progetto di affidamento.

ART. 6

Assicurazione e contributi economici

Il C. I. di S. provvede a stipulare a favore di tutte le persone affidate idonea polizza di assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile.

Il C. I. di S. erogherà alla famiglia affidataria/persona un contributo assistenziale quale concreto apporto e riconoscimento dell'impegno che questa si assume, a rimborso delle spese ordinarie che l'accoglienza comporta.

Il contributo è erogato in base ai criteri sotto elencati, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria, tranne che trattasi di persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. o di persone donatarie, ai sensi dell'art. 437 del C.C..

Il contributo mensile deve essere considerato come rimborso delle spese ordinarie che l'accoglienza comporta.

A. affidamento diurno: il contributo mensile sarà pari alla quota prevista per l'affidamento familiare residenziale, qualora l'impegno richiesto agli affidatari sia superiore ad otto ore giornaliere per almeno cinque giorni settimanali.

In tutti gli altri casi verrà corrisposto un importo pari al 50% del contributo totale.

B. affidamento residenziale: il contributo previsto sarà pari per l'anno 1999 a £. 1.200.000 mensili, quota corrispondente all'importo della pensione minima I.N.P.S. maggiorata del 70%.

Il contributo anzidetto può essere aumentato, su valutazione dell'operatore che ha in carico la situazione, del 25%, per un totale, per l'anno 1999, di £. 1.500.000 quando trattasi di anziani o disabili invalidi al 100%.

I suddetti parametri verranno aggiornati annualmente con determinazione del Direttore Generale.

Eventuali spese per esigenze particolari (ad esempio spese sanitarie non a carico dell'A.S.L. verranno rimborsate agli affidatari previa valutazione del servizio ed autorizzazione del Responsabile del Settore di Base.

Il soggetto affidato dovrà contribuire in base ai propri redditi al costo previsto per l'affidamento. Se i redditi ed il patrimonio gli consentono di contribuire in tutto od in parte ai costi per l'affidamento, l'affidato o il suo tutore provvederà a rimborsare il Consorzio della quota versata agli affidatari.

All'interessato verrà lasciata una quota mensile per le spese personali di £. 300.000, con la quale egli dovrà provvedere anche alle eventuali spese sanitarie. Qualora, dietro presentazione di rendiconto, le stesse risultino essere superiori, il Consorzio potrà aumentare la suddetta quota.

I rapporti economici con la famiglia affidataria sono tenuti esclusivamente dal Consorzio, l'eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'affidato o del suo tutore verrà versata al C.I. di S., che provvederà ad erogare i contributi previsti.